



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
AGROPOLI

Via Porto, 15 - 84043 Agropoli (SA)
Tel. +39 (0) 0974/825201 – 826810 - Fax +39 (0) 0974/826810
agropoli@guardiacostiera.it - cp-agropoli@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N° 81/2015

“ Disciplina l’accesso, la circolazione e la sosta di persone e veicoli nel porto di Casal Velino ”

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del circondario marittimo e Comandante del porto di Agropoli

- VISTA** la propria Ordinanza n. **3/09** del **15 gennaio 2009**, in materia di accesso, circolazione e sosta di persone e veicoli nel porto di Casal Velino;
- VISTI** i Decreti dirigenziali della Giunta Regionale della Campania n. **71** in data **29 giugno 2011** e n. **87** in data **05 luglio 2011** con i quali si è provveduto a delimitare l’ambito portuale di Casal Velino ed a regolamentare e disciplinare le attività e gli usi del porto di Casal Velino;
- VISTO** il Decreto legislativo **30.04.1992** n. **285** recante il Codice della strada e successive modificazioni ed il relativo regolamento di esecuzione, ed in particolare l’articolo 6 - punto 7, che conferisce al Capo del circondario la potestà di disciplinare con ordinanza la circolazione nei porti;
- VISTE** le disposizioni emanate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di accesso, circolazione e sosta pedonale e veicolare negli ambiti portuali,
- TENUTO CONTO** dell’esistenza, in ambito portuale, delle Concessioni demaniali marittime n. 49/2009 del 06 maggio 2009, n. 13/2012, n. 05/2013 del 28 gennaio 2013, n. 71/2013 del 25 ottobre 2013, n. 31/2014 del 11 giugno 2014 (scaduta il 31 maggio 2015) e n. 63/2015 tutte rilasciate dalla competente Giunta Regionale della Campania per la realizzazione e gestione delle opere portuali di Casal Velino;
- RITENUTO** necessario aggiornare la citata disciplina veicolare per adeguarla alle modifiche intervenute e garantire, al contempo, il mantenimento dei massimi standard di sicurezza e di **security** in ambito portuale;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 68 e 81 del Codice della navigazione e gli articoli 59, 79 e 80 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art. 1 (Ambito di applicazione)

La presente ordinanza disciplina l'accesso, la circolazione e la sosta di persone e veicoli nel porto di Casal Velino e sulle relative banchine e pontili.

Art. 2 (Accesso e circolazione pedonale)

1. All'interno del porto di Casal Velino l'accesso e la circolazione pedonale è libera, devono essere evitate tutte quelle situazioni di potenziale pericolo per l'incolumità individuale e per la tutela e salvaguardia della vita umana in mare.
2. I pedoni non devono intralciare le operazioni portuali e le attività nautiche in genere. Gli stessi devono mantenersi a distanza di sicurezza dal ciglio banchina, prestando la massima attenzione al piano di calpestio. È comunque vietato sedersi su bitte, gradini, sul ciglio delle banchine, tuffarsi, camminare sulle scogliere e salire sui massi della diga foranea presente sul molo di sopraflutto e sottoflutto ed i minori di anni 12 devono essere accompagnati da persona adulta.
3. In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, vento forte e/o onde infrangenti sui moli o sulle banchine ovvero nelle ore notturne nei casi di scarsa visibilità, indipendentemente dalle cause, non è ammesso l'accesso sui moli ad eccezione delle persone imbarcate ovvero dei proprietari/armatori ovvero del personale di servizio portuale che devono raggiungere le unità navali per esigenze di sicurezza portuale. In tali circostanze si dovrà circolare prestando la massima attenzione aiutandosi, nel caso di assenza o scarsa illuminazione, con fonte luminosa.
4. Durante le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri dalle unità adibite al trasporto passeggeri, l'accesso all'area interessata è ammessa esclusivamente alle persone munite di idoneo titolo di viaggio oltre agli operatori. I passeggeri devono imbarcare/sbarcare seguendo gli appositi percorsi di instradamento seguendo le indicazioni riportate sulla cartellonistica e/o fornite dagli addetti di banchina ai quali spetta il compito di:
 - Predisporre in loco idonei percorsi per separare i flussi di sbarco da quelli di imbarco, nonché idonea cartellonistica anche ai fini di "security" qualora previsto;
 - Prevedere lungo il tratto di banchina interessata un servizio di vigilanza che verifichi i titoli di viaggio dei passeggeri, dia indicazioni sull'instradamento e impedisca l'accesso alle persone estranee;
5. L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di limitare, in caso di particolari necessità, il transito di persone nell'ambito portuale.

Art. 3 (Accesso circolazione e sosta veicolare)

1. Per quanto concerne l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli, il porto di Casal Velino è suddiviso in cinque zone – meglio individuate nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente provvedimento – con le seguenti destinazioni:
 - **zona A:** dal tratto di strada di accesso al molo di sottoflutto e dai parcheggi ubicati nell'area antistante la palazzina servizi adiacente la banchina di riva è suddiviso in ulteriori due aree di seguito specificate:
 - ♦ **A 1:** dal tratto di strada di accesso al molo di sottoflutto e dal prospiciente parcheggio;

- le aree parcheggio poste a sinistra della strada di accesso al molo di sottoflutto e adiacenti la palazzina servizi sono destinati ai mezzi di servizio e del personale della Capitaneria di Porto.
 - ♦ **A 2:** parcheggio posto a levante del precedente A 1 e destinato ai veicoli in uso al locale ceto pescatori, previo rilascio di apposito permesso da parte di Locamare Acciaroli.
 - **zona B:** parte del molo di sottoflutto delimitato da apposite sbarre alla radice e fino alla testata con circolazione a doppio senso:
 - la sosta è consentita esclusivamente negli appositi stalli da realizzarsi adiacenti al muro paraonde del molo;
 - la sosta dei veicoli in uso al ceto peschereccio è consentita, nel rispetto delle distanze di sicurezza, in prossimità della banchina del tratto di molo destinato all'ormeggio delle barche da pesca;
 - le aree delimitate da segnaletica orizzontale di colore giallo ed individuate con apposita segnaletica verticale, sono riservate ai soggetti diversamente abili in possesso del relativo contrassegno;
 - Nelle aree adiacenti il distributore di carburanti è consentito la fermata e la sosta solo ai mezzi ad esso destinato.
 - **zona C:** piazzale antistante la radice del molo di sopraflutto, con percorso stradale di accesso al molo, a doppio senso di circolazione, ed alla zona di alaggio e varo sia a mezzo scivolo che a mezzo di autogrù presso il tratto di banchina individuata con provvedimento della Regione Campania con circolazione a senso unico per l'uscita verso la strada adiacente la banchina di riva; l'area residuale del piazzale compreso nel percorsi viabili è destinato a parcheggio come da provvedimento del Comune di Casal Velino, concessionario dell'area;
 - **zona D:** dalla radice del molo di sopraflutto confinante con lo scalo di alaggio fino al successivo piazzale, compreso, è consentita la circolazione a doppio senso di marcia
 - con possibilità di sosta esclusivamente negli appositi stalli ubicati sul piazzale;
 - le aree delimitate da segnaletica orizzontale di colore giallo ed individuate con apposita segnaletica verticale, sono riservate ai soggetti diversamente abili in possesso del relativo contrassegno.
 - **zona E:** tratto di banchina successivo al piazzale e fino alla testata del molo costituente il 2° Braccio del molo di sopraflutto:
 - è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di tutti i veicoli ad eccezione di quelli occasionalmente autorizzati per le attività commerciali in essere.
2. I conducenti dei veicoli all'interno del porto di Casal Velino devono attenersi alle norme vigenti in materia di circolazione stradale (codice della strada), osservando la segnaletica stradale sia verticale che orizzontale ed in particolare dovranno:
- Non superare la velocità massima di 30 Km/h;
 - Procedere con la massima prudenza e con gli anabbaglianti accesi;
 - Non circolare e/o sostare in maniera potenzialmente pericolosa per l'incolumità individuale.
3. E' vietato il sorpasso tra autoveicoli all'interno di tutto il porto.

Art. 4

(veicoli autorizzati alla circolazione e sosta nel porto)

1. La circolazione veicolare nelle zone "B", "D" ed "E" è consentita esclusivamente ai veicoli dei soggetti indicati al successivo articolo 5, muniti di apposito permesso di accesso rilasciato dall'Ufficio Locale Marittimo di Acciaroli.
2. Possono circolare e sostare in ambito portuale senza il permesso di cui al successivo

articolo 5, oltre alle autovetture delle Forze dell'Ordine e di Polizia, degli Enti territoriali e dei servizi di emergenza e soccorso, il personale elencato di seguito se munito di idoneo documento di riconoscimento:

- a. I dipendenti pubblici e i pubblici ufficiali nell'adempimento dei propri compiti istituzionali;
- b. I diversamente abili, con veicolo munito di relativo contrassegno;
- c. I dipendenti della Regione Campania, muniti di apposito contrassegno regionale;
- d. I possessori del contrassegno mod. 19 di cui al D.M. 112 del 09.03.1994.

Art. 5

(permessi di accesso, circolazione e sosta in porto)

1. Il permesso di accesso, circolazione e sosta nelle aree "B", "D" ed "E" del porto di Casal Velino è rilasciato con validità non superiore ad un anno e scadenza al 31 dicembre.
2. Il permesso può essere revocato in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Ufficio Locale Marittimo di Acciaroli, in particolare possono essere revocati i permessi relativi a veicoli che circolino e/o sostino in maniera difforme a quanto disciplinato nel presente provvedimento.
3. Possono richiedere il permesso di accesso in porto:
 - a. I titolari di attività commerciali ed artigianali espletate all'interno dell'area portuale ove si intende accedere;
 - b. Gli armatori di unità da pesca che ormeggiano nel porto di Casal Velino ed i loro dipendenti/marittimi imbarcati;
 - c. I concessionari siti all'interno del porto di Casal Velino ed i loro dipendenti.
 - d. I proprietari di unità ormeggiate nel porto.
 - e. Altri soggetti, fisici o giuridici, che avanzino motivata istanza all'Autorità Marittima.
4. La richiesta in bollo deve essere indirizzata all'Ufficio Locale Marittimo di Acciaroli e indicare:
 - a. Dati anagrafici del richiedente;
 - b. Marca tipo e targa del veicolo (massimo 2 veicoli);
 - c. Tipologia dell'attività espletata in porto e dati identificativi della stessa;
 - d. Per i proprietari di unità navale ormeggiate, apposita dichiarazione da parte del concessionario dalla quale si evinca il tipo di unità e l'eventuale sigla di iscrizione nonché il posto di ormeggio ed il periodo di permanenza.
5. Il permesso deve essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza degli autoveicoli o esibito dai conducenti di motocicli e ciclomotori, a richiesta del personale in servizio in ambito portuale e di altre forze di polizia.
6. In caso di smarrimento del permesso, il titolare deve presentare apposita denuncia scritta.
7. L'accesso all'ambito portuale dei veicoli/convogli eccezionali (con sagoma superiore a 3,50 mt.) dovrà essere anticipata da apposita richiesta almeno il giorno prima del previsto transito e dovrà seguire una comunicazione, anche verbale, di conferma nell'imminenza dell'arrivo.

ARTICOLO 6

(Violazioni)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice delle navigazione, sempreché il fatto non costituisca più grave illecito amministrativo o penale.

ARTICOLO 7
(Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicazione)

1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna disapplicando ogni altro provvedimento con essa in contrasto ed abrogando, in particolare, **l'ordinanza n. 03/2009** in data **15 gennaio 2009**.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che è pubblicata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio ed inclusa nel sito istituzionale www.agropoli.guardiacostiera.it al link "ordinanze".

Agropoli, **13 Agosto 2015**

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Rosario FLORIO
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

Porto Marina di Casal Velino

